



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 17 settembre 2007

N. della Sezione:
3259/2007

OGGETTO:

Ministero della pubblica istruzione.
Schema di regolamento recante
modifiche, ed integrazioni al d.P.R.
24 giugno 1998, n. 249 concernente
lo statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria.

La Sezione

Vista la relazione trasmessa
in data 2 agosto 2007, con la
quale il Ministero della
pubblica istruzione chiede il
parere sullo schema di
regolamento in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere
Gianpiero Paolo Cirillo

PREMESSO:

Lo statuto degli studenti, approvato con d.P.R. 24 giugno 1998 n.
249, costituisce un importante strumento per la realizzazione

dell'autonomia scolastica, laddove detta norme generali che le singole scuole dovranno poi integrare attraverso i regolamenti di istituto. Esso definisce il nuovo quadro delle relazioni fra gli studenti, e tra questi e le altre componenti della comunità scolastica.

In particolare, per quanto concerne il sistema sanzionatorio, l'entrata in vigore dello statuto ha segnato il passaggio da un sistema repressivo ad un sistema in cui, in caso di infrazioni disciplinari, lo studente, oltre ad essere punito, viene al contempo obbligato a comportamenti attivi, di natura riparatoria, volti al perseguimento di una finalità educativa (quali pulizia delle scuole, piccole manutenzioni, svolgimento di attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica e così via).

Lo schema del presente regolamento si muove proprio nell'ottica indicata.

Esso si compone di tre articoli.

L'articolo 1 sostituisce l'articolo 4 dello statuto prevedendo che i provvedimenti disciplinari siano anche finalizzati al recupero dello studente attraverso attività sociale e culturale e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica. Con esso viene introdotto anche il comma 9 *bis* che è finalizzato a contrastare più efficacemente i fenomeni di gravi violenze all'interno delle istituzioni scolastiche, prevedendosi nei casi più gravi l'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno o addirittura l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio. Viene infine introdotto il comma 9 *ter*, che prevede come per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari più gravi vi debba essere la verifica della sussistenza di elementi concreti precisi e concordanti sulla colpevolezza dello studente.

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 5 del d.P.R. n. 249 del 1998 in tema di impugnazioni. Esso prevede che avverso le sanzioni è ammesso

ricorso ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola che deve decidere nel termine di 10 giorni. Sugli eventuali ulteriori ricorsi è chiamato a decidere in via definitiva il direttore dell'ufficio scolastico regionale, previo parere vincolante di un organo composto da due studenti designati dalle consulte provinciali, da tre docenti e da un genitore designati dalle rispettive rappresentanze territoriali, e presieduto dal direttore regionale. Viene previsto il termine perentorio di 30 giorni entro cui rendere il parere anzidetto, decorso il quale il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dal parere. Resta ferma la possibilità, per l'organo di garanzia, di sospendere i termini per chiedere un supplemento di istruttoria per un periodo massimo di 15 giorni.

L'articolo 3, infine, introduce nello statuto l'articolo 5 *bis* in tema di “*patto educativo di corresponsabilità*”. Esso prevede la possibilità per ciascuna scuola di chiedere ai genitori e agli studenti di sottoscrivere il predetto patto al fine di rendere effettiva la piena partecipazione delle famiglie.

E' stato acquisito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

CONSIDERATO:

1. La Sezione osserva che l'impianto complessivo dell'articolato in esame non presenta anomalie di rilievo e che la filosofia che lo ispira è da condividere.

Tuttavia ritiene di dover formulare le seguenti osservazioni, anche alla luce dei rilievi svolti dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

In via generale, la sezione condivide l'accoglimento da parte dell'amministrazione delle modifiche, richieste dall'indicato organismo, all'articolo 4, comma 5, sul principio di gradualità e quelle, al comma 6, sul consiglio di classe. Parimenti condivide l'accoglimento della

modifica suggerita all'articolo 5, comma 3, sulla possibilità che l'organo di garanzia sia presieduto dal direttore dell'ufficio scolastico regionale.

2. Relativamente all'articolo 4 la Sezione ritiene che correttamente l'Amministrazione abbia conservato il comma 10, in quanto, contrariamente a quanto affermato dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, esso riguarda una fattispecie diversa rispetto alle ipotesi di cui al comma 8.

3. L'articolo 5, comma 1, prevede che contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche.

La Sezione osserva che in questa sede, per uniformità territoriale e per evitare squilibri possibili tra i diversi istituti scolastici, sia opportuno fissare la composizione dell'organo di garanzia lasciando al potere delle istituzioni scolastiche la sola nomina delle persone che entreranno a farne parte.

4. Viene, invece, condivisa l'opinione dell'Amministrazione di conservare l'espressione "*chiunque vi abbia interesse*" nel comma 2 del medesimo articolo 5, ed anzi sarebbe preferibile usare la stessa espressione generica anche nel comma 1.

5. Quanto alla richiesta di ulteriore modifica dell'articolo 5, comma 3, proposta dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, la Sezione ritiene di dover rimettere alla valutazione dell'Amministrazione l'opportunità di non attribuire ai consigli scolastici provinciali la competenza circa la decisione in via definitiva sui reclami proposti, bensì ad un organo di garanzia regionale, atteso che solo l'Amministrazione ha la possibilità di valutare lo scarso funzionamento dei primi.

Per quanto riguarda, infine, l'articolo 5, comma 6, la Sezione condivide l'opinione dell'Amministrazione di fissare la durata

dell'organo regionale a due anni invece che ai tre richiesti dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, in analogia con il mandato biennale delle consulte provinciali degli studenti, introdotte con le recenti modifiche al d.P.R. n. 567 del 1996.

6. Si rileva, infine, che vi è una contraddizione fra i commi 6, 7 e 9 dell'articolo 4. Difatti nel comma 7 si prevede un limite massimo di durata della sospensione (15 giorni), derogabile solo nei casi di cui al comma 9, limite che è invece escluso dalla norma generale del comma 6. Dando per scontato che il principio in quest'ultimo, sono da eliminare il periodo "*per periodi superiori ai 15 giorni*" al comma 7, e il periodo "*in deroga al limite generale previsto dal comma 7*" al comma 9.

Infine la clausola finale dell'articolato deve essere oggetto di un articolo apposito.

P.Q.M.

La Sezione esprime parere favorevole con le osservazioni indicate.

Il Presidente della Sezione

(Giancarlo Coraggio)

L'Estensore

(Gianpiero Paolo Cirillo)

Il Segretario della Sezione

(Licia Grassucci)